

| **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

- D.L. Energia: novità sulle agevolazioni alle imprese energivore **02**
- Legge di conversione del D.L. Asset: novità in materia di biometano **03**
- Al via la prima fase del CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism **04**

| **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

GIURISPRUDENZA

- Nell'esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato speciale appalto **05**
- Sulla natura giuridica degli organismi di diritto pubblico. Focus: le "case da gioco" **06**
- La controversia su mancato rilascio del CEL. La competenza per le controversie sul mancato rilascio della certificazione. L'esecuzione dei lavori è riservata alla competenza del giudice ordinario **07**
- La valorizzazione del patrimonio culturale può avvenire mediante concessione o appalto di servizi **08**



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

D.L. Energia: novità sulle agevolazioni alle imprese energivore

Il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”, prevede all’articolo 3 la “riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”, cioè le cosiddette imprese energivore. Le misure decorreranno a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono destinatarie delle agevolazioni le imprese che nell’anno precedente all’istanza di concessione hanno registrato un consumo annuo di energia elettrica superiore a 1 GW/h e che rispettano uno dei requisiti di cui al comma 1:

- Lett. a) operano in un settore ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della comunicazione della Commissione 2022/C 80/01
- Lett. b) operano in un settore a rischio di rilocalizzazione
- Lett. c) non operano in uno dei settori di cui alle lett. a) e b), ma hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 di agevolazioni del decreto MISE 21 dicembre 2017

Inoltre, il comma 2 ricomprende anche le imprese che nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, abbiano un consumo di energia superiore a 1 GW/h e che operano in un settore o sottosettore diverso da quelli di cui al comma 1 lett. a) e b), ma sia considerato ammissibile secondo il punto 406 della già citata comunicazione della Commissione.

Il comma 3 esclude dalle agevolazioni quelle imprese che, nonostante possiedano i requisiti indicati nei commi precedenti, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea.

I contributi consistono nella copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili. Il comma 4 indica per ogni categoria di imprese di cui ai commi precedenti la misura del contributo:

- Per le imprese di cui alla lett. a), il minor valore fra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa
- Per le imprese di cui alla lett. b), il minor valore fra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa; se il 50% del consumo avviene con fonti che non emettono carbonio, il contributo è il minor valore fra il 15% della componente e lo 0,5% del valore aggiunto lordo
- Per le imprese di cui alla lett. c), il minor valore:
 - Per il triennio 2024-2026: fra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e l'1,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa
 - Per l'anno 2027, fra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e il 2,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa
 - Per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa
 - Se copre almeno il 50% con fonti che non emettono carbonio, fino a fine 2028, il valore minimo fra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili e l'1,5% del valore aggiunto lordo

Per maggiori dettagli si legga:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)

Legge di conversione del D.L. Asset: novità in materia di biometano

Il disegno di legge di conversione con modifiche del D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, denominato D.L. Asset e Investimenti, è stato approvato al Senato in data 29 settembre e alla Camera il 5 ottobre, con la questione di fiducia posta dal Governo.

Il testo approvato presenta emendamenti rilevanti per il biometano, con l'introduzione dell'art. 18-bis, il quale prevede che i valori della tariffa incentivante prevista dal DM 15 settembre 2022 del Ministero della transizione ecologica e delle spese ammissibili di cui all'allegato I siano aggiornati dal GSE su base

mensile in occasione della pubblicazione dei singoli bandi, tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, "per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura" (comma 1).

In questo modo, è previsto un meccanismo di adeguazione dei prezzi al variare dell'inflazione gestito direttamente dal Gestore.

Al via la prima fase del CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

In data 1° ottobre 2023 è cominciata la prima fase del Carbon Border Adjustment Mechanism previsto dal Regolamento UE/2023/956. La prima fase del meccanismo consiste nell'obbligo per coloro che esportano nell'Unione di comunicare e rendicontare i quantitativi di emissioni di carbonio incorporati in talune categorie di merci. È prevista una dettagliata disciplina attuativa, realizzata dalla Commissione europea, per facilitare le dichiarazioni; in caso di inadempimenti, sono previste sanzioni. I settori merceologici interessati dal meccanismo sono quelli del cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

Lo scopo del meccanismo previsto dal regolamento, che entrerà a pieno regime solamente nel 2032, è quello di arrivare ad imporre una carbon tax per le merci importate nell'Unione che sono state prodotte in settori ad alte emissioni di carbonio. In questa maniera, le merci prodotte all'interno dei confini europei con alte emissioni, già per questo motivo soggette ad un regime fiscale sfavorevole, cesseranno di subire la concorrenza sleale delle stesse merci prodotte fuori dall'UE, non soggette a misure restrittive del medesimo tipo. In questo modo, l'Unione intende incentivare politiche industriali a basso impatto ambientale anche al di fuori dei propri confini. Non marginale è anche l'intento di disincentivare la delocalizzazione delle industrie europee.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ [Legge 19 D.L.](#)

Per maggiori dettagli
si veda:

→ [Carbon Border Adjustment Mechanism \(europa. eu\)](#)



Giurisprudenza

Nell'esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato speciale appalto

Consiglio di Stato, sez. III, 18.09.2023 n. 8389

Nell'esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato speciale appalto. Questo è il principio di massima a cui si attiene il Consiglio di Stato nella sentenza oggetto di analisi. Nella fattispecie di cui trattasi, l'appellante non ha sottoscritto il contratto per sua responsabilità ed ha avviato l'esecuzione anticipata del servizio non nei termini fissati dalla stazione appaltante, né ha posto in essere gli altri adempimenti richiesti (uno tra tutti la consegna in originale della fideiussione).

In sede di esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato relative all'esecuzione del servizio. Nel caso di specie, gli inadempimenti dell'appellante, d'altra parte, non sono stati solo relativi alla predetta esecuzione, ma anche riferiti ai presupposti di perfezionamento della procedura di gara, ed hanno indubbiamente inciso sull'affidabilità della stessa e spinto la stazione appaltante, nella comparazione degli interessi, a revocare l'aggiudicazione.

Lo stesso giudice di primo grado ha rilevato (e per il Consiglio questo profilo è stato ritenuto assorbente) come gli adempimenti manifestatisi non fossero solo riferibili ad un preciso articolo del capitolato.

Infatti, *“non risultava certamente necessario che tale articolo fosse richiamato nel provvedimento impugnato con riferimento alle singole fattispecie dallo stesso previste ed applicate nel caso di che trattasi e ciò in quanto il predetto provvedimento di decadenza riporta le inadempienze poste a carico di parte ricorrente, anche mediante il richiamo alle varie pec inviate dalla stazione appaltante in cui la stessa evidenziava le varie mancanze, cui possono essere associate le ipotesi di risoluzione (...)”*.

Per maggiori dettagli
si consulti:

→ www.giustizia-amministrativa.it

Sulla natura giuridica degli organismi di diritto pubblico.

Focus: le “case da gioco”

Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2023, n. 8542

Come noto, affinché un soggetto giuridico possa essere definito “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici devono sussistere tre condizioni: innanzitutto, deve trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica.

Deve inoltre essere sottoposto ad una influenza pubblica dominante. Infine, è richiesto che l’ente soddisfi e persegua bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I requisiti in questione richiesti dal Legislatore non sono alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso, in quanto l’elenco degli organismi di diritto pubblico non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la società “Casinò di Venezia Gio-co” non può essere definita come organismo di diritto pubblico, in quanto svolge prevalentemente un’attività economica di tipo commerciale e imprenditoriale. Il Casinò, infatti, opera sul mercato come un soggetto di diritto privato svolgendo la propria attività di impresa rivolta ad una clientela sia nazionale che internazionale.

La suddetta tipologia di attività, peraltro, ben potrebbe essere esercitata da qualsiasi società di diritto privato entro i limiti della normativa speciale applicabile alle case da gioco.

A tale proposito la Commissione Europea si era in passato già espressa (1999) affermando che l’attività esercitata dal Casinò di Venezia è “una attività commerciale, sottoposta al libero gioco della concorrenza e quindi rientrante nel campo dell’art. 87 del Trattato non può essere definita come attività di servizio di interesse economico e generale non avendo le autorità pubbliche imposto obblighi di servizi pubblici di interesse generale per l’attività in questione”.

Più in generale, quindi, si può affermare che la gestione di una casa da gioco da parte di un Comune non può essere classificata come attività di interesse pubblico e/o esercizio di una pubblica funzione, né una tale attività può far acquisire alla società gestita la natura di organismo di diritto pubblico.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ [www.giustizia-
amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

La controversia su mancato rilascio del CEL. La competenza per le controversie sul mancato rilascio della certificazione. L'esecuzione dei lavori è riservata alla competenza del giudice ordinario

Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 04/10/2023, n. 14677

Molto interessante la sentenza con cui il Tribunale Regionale del Lazio si è espresso in merito alla competenza giurisdizionale delle controversie aventi ad oggetto il mancato rilascio del CEL. Il Supremo Collegio, a tale proposito, ritiene che il certificato di esecuzione dei lavori vada qualificato come un atto di natura privatistica, riconducibile all'attività della stazione appaltante nella sua qualità di contraente. Tale certificato, infatti, attesta la valutazione della stazione appaltante che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e, sotto il profilo cronologico, può essere emanato quando la stessa rileva che i lavori "non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria".

La stazione appaltante, pertanto, può decidere di non emettere il certificato qualora ritenga che i lavori non siano stati realizzati regolarmente ovvero rilevi che essi abbiano dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria. Ciò comporta che la relativa attività di certificazione dei lavori deve essere coerente con le circostanze emerse al termine del rapporto contrattuale ed ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza, rilevanti nella fase di esecuzione del contratto. Il contraente privato, dal canto suo, può agire davanti al Tribunale civile o in sede arbitrale non solo per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale, ma anche per far rilevare che la stazione appaltante ha violato il principio di buona fede durante la fase di esecuzione contrattuale, tardando o addirittura rifiutandosi senza giustificazione logica e idonea di rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori.

I rapporti tra l'Amministrazione concedente e l'appaltatore, infatti, non sono coperti da un interesse legittimo e da un potere autoritativo di tipo amministrativo; essi sono invece disciplinati (interamente) dal diritto privato e, in quanto tali, dovranno essere valutati sulla base dei sopra richiamati principi di buona fede e correttezza, ai sensi del codice civile.

Va pertanto richiamato il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale è inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato dinanzi al TAR quando l'appaltatore agisce per ottenere tutela per una posizione non qualificabile come interesse legittimo, tutelabile invece dall'azione del giudice ordinario (ex multis Cons Stato, Sez. IV, 1° luglio 2021, n. 5037; Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751).

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.giustizia-amministrativa.it

La valorizzazione del patrimonio culturale può avvenire mediante concessione o appalto di servizi

Tar Toscana, Sez. II, 02/10/2023, n. 870

Interessante la scelta operata dal TAR Toscana e dalla giurisprudenza maggioritaria di non caratterizzare più lo speciale regime dei servizi al pubblico (assistenza culturale e ospitalità, in sostanza i cd. servizi aggiuntivi) di cui all'art. 117, commi 1 e 2 del Codice dei Beni Culturali come esclusivamente legato al modello esecutivo concessorio, si apre, infatti, alla possibilità di utilizzare l'appalto di servizi rimettendo tale scelta alle stazioni appaltanti in ragione dei rispettivi fabbisogni.

Questo è quanto rappresentato dai giudici del Tar Toscana. Occorre premettere sul punto che a seguito della riforma introdotta dall'art. 8 del DL n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, l'attuale formulazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004, dispone, al comma 3, che "i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria". Ed ancora il comma 4 stabilisce che "la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115". Quest'ultima disposizione prevede che qualora la valorizzazione del patrimonio culturale avvenga mediante affidamento a terzi questo possa avvenire mediante concessione o appalto di servizi, anche in forma integrata.

Ciò vuol dire che lo speciale regime dei servizi al pubblico di cui all'art. 117, commi 1 e 2, non si caratterizza più per la possibilità di fare esclusivo ricorso al modello concessorio. La scelta di utilizzare l'appalto o la concessione è quindi rimessa alle stazioni appaltanti in ragione dei rispettivi fabbisogni. Ne consegue che anche un servizio accessorio quale la biglietteria, laddove affidata in modo integrato ai servizi di assistenza e ospitalità, possa essere affidato secondo il regime concessorio, indipendentemente "dal rispettivo valore economico dei servizi considerati". Il TAR Toscana ha voluto spiegare, quindi, che anche in caso di netta predominanza economica del servizio di biglietteria rispetto ai servizi integrati, la procedura di affidamento ed il relativo contratto possono mantenere lo schema concessorio in ragione della prevalenza funzionale dei servizi aggiuntivi.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.giustizia-amministrativa.it